



Comune di LIMBADI

Provincia di VIBO VALENTIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Atto n. 15

del 30/05/2022

Oggetto: Approvazione del Regolamento e aliquote per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di Maggio alle ore 13:30 nella Sala delle Adunanze Consiliari del Comune di Limbadi, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi scritti il 25/05/2022 prot. 4084 e regolarmente notificati a ciascun consigliere e agli altri Organi previsti dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica Ordinaria di 1^a convocazione, risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
LENTINI VINCENZO	Presidente	SI
MERCURI PANTALEONE	Sindaco	SI
LIMARDO ALESSANDRA	Vice Sindaco	SI
MANCO GIUSEPPE	Consigliere	SI
VALLONE ALESSANDRA	Consigliere	SI
TRIPALDI GIUSEPPE	Consigliere	NO
ROMANO SIMONA	Consigliere	SI
NICOLINO NICOLA	Consigliere	SI
LIMARDO ALFONSO	Consigliere	SI
SESTO ROSALBA	Consigliere	SI
BLASI MARIA GRAZIA	Consigliere	SI
LAZZARO ANNAMARIA	Consigliere	SI
ZUNGRI ANTONINO	Consigliere	SI

Per un totale di n. 12 presenti su n. 13 componenti il Consiglio Comunale e n. 13 in carica.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale SEGR. VITTORIO BIANCO, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/a del testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Assume la Presidenza **VINCENZO LENTINI** nella sua qualità di *Presidente* del Consiglio.

Risultato che il numero degli intervenuti sono in numero legale, il *Presidente del Consiglio*, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Sull'argomento relaziona l'Assessore **Alessandra LIMARDO** la quale chiarisce che l'Amministrazione ha deciso di adottare le aliquote a scaglioni.

La consigliera **Annamaria LAZZARO** chiede ulteriori chiarimenti che le vengono forniti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che per lo svolgimento della seduta odierna sono state adottate tutte le misure di sicurezza obbligatorie emanate per contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid-19 in questo periodo di emergenza sanitaria (distanza minima di un metro tra tutti i presenti – sindaco, consiglieri, segretario, mascherine e disinfettante per tutti, etc.);

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360:

- l'addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento dell'addizionale stessa, se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute;
- il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto ed a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma

3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

DATO ATTO:

che per l'anno 2021, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, sono state confermate le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF fissate per l'anno precedente nelle misure:

- a) fino a 15.000 euro 0,4%;
- b) da 15.001 a 28.000 euro 0,5%;
- c) da 28.001 a 55.000 euro 0,6%;
- d) da 55.001 a 75.000 euro 0,7%;
- e) oltre 75.000 euro 0,8.

e senza soglie di esenzione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 7, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) prevede:

“Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.”

VISTO il comma 169 dell'articolo unico della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che stabilisce che *“gli enti locali deliberano aliquote e tariffe dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

VISTO il comma 3 dell'articolo n. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede una deroga espressa alla disposizione di cui al comma 169 della Legge n. 296/2006, sopra richiamato, disponendo che: *“ Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. [1, comma 169](#), della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.”*,

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;

VISTO l'art. 151 comma 1 del D.lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine ultimo per l'approvazione del bilancio previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

VISTI:

-il D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: “*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022*”;

-l'art. 3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali.

RICHIAMATO infine l'art. 13, cc. 15 e 15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate dall'[art. 15-bis, comma 1, lett. a\) e b\)](#), [D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 giugno 2019, n. 58](#):

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al

contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

VISTI gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabiliscono le competenze del Consiglio e della Giunta in materia di determinazione delle aliquote dei tributi locali;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto Comunale;

Il Presidente indice votazione palese collettiva il cui esito proclamato dallo stesso Presidente è del seguente tenore:

- presenti n. 12
- astenuti n. 0
- votanti n. 12
- voti favorevoli n. 7
- voti contrari n. 5 (Zungri, Lazzaro, Blasi, Sesto, Manco)

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante sostanziale del presente atto e quivi si intendono integralmente richiamate;

- 1) di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF come da allegato alla presente, il quale si compone di n. 7 articoli;
- 2) di stabilire** per l'anno 2022, per i motivi esposti in premessa, le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF come segue:
 - a) fino a 15.000 euro 0,60%;
 - b) da 15.001 a 28.000 euro 0,65%;
 - c) da 28.001 a 50.000 euro 0,70%;
 - d) oltre 50.001 euro 0,80%.
 - e) di dare atto che non sono previste soglie di esenzione;
- 1) di dare atto**, altresì, che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, dal 1° gennaio 2022;

- 2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13, comma 15 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.limbadi.vv.it, sezione Albo on-line per la durata di quindici giorni consecutivi.

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con una seconda distinta votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- presenti n. 12
- votanti n. 12
- astenuti n. 0
- voti favorevoli n. 7
- voti contrari n. 5 (Zungri, Lazzaro, Blasi, Seszto, Manco)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la Proposta di Deliberazione con oggetto: "Approvazione del Regolamento e aliquote per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.";

VISTO l'art. 49, 1^ comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 147 bis, 1^ comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Limbadì, lì 23/05/2022

Il responsabile dell' Ufficio Tributi
F.to DOTT. GIOVANNI FRANCESCO AGOSTINO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTA la Proposta di Deliberazione con oggetto: Approvazione del Regolamento e aliquote per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.;

VISTO l'art. 49, 1^ comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 147 bis, 1^ comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile

Limbadì, lì 23/05/2022

**Il responsabile dell' AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**
F.to DOTT. GIOVANNI FRANCESCO AGOSTINO

Del che il presente verbale che, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio

LENTINI VINCENZO

F.to LENTINI

Il Segretario Comunale

SEGR. BIANCO VITTORIO

F.to BIANCO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Il Segretario Comunale

SEGR. BIANCO VITTORIO